Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 giugno 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DELL'8 GIUGNO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Croce Rossa Italiana:** Obbligazioni della 201ª estrazione del 1° maggio 1936-XIV. — **Società anonima per applicazioni di energia elettrica, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1936-XIV. — **Società anonima meridionale di elettricità, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1936-XIV. — **Società anonima elettrica della Campania, in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 16 aprile 1936-XIV. — **Società anonima tramvie elettriche Briantee, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 25 aprile 1936-XIV. — **Società Odero-Terni-Orlando, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 37ª estrazione del 28 aprile 1936-XIV e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima Compagnia meridionale del gas, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 marzo 1936-XIV, n. 979.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A.CA.I.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 2048, che proroga il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, concernente l'Azienda Carboni Italiani (A. CA. I.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 980.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 14 maggio 1936-XIV, n. 981.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1936-XIV, n. 982.

Nuovo ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito in legge con la legge 8 aprile 1935, n. 901, concernente i Concorsi nazionali del grano e dell'azienda agraria e il Concorso nazionale di frutticoltura;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento del Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per le finanze, per gli affari esteri e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A partire dall'annata agraria 1936-37, il Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria, di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito in legge con la legge 8 aprile 1935, n. 901, comprenderà cinque sezioni, aventi per oggetto, rispettivamente, l'incremento della produzione unitaria del grano, la razionale sistemazione dei terreni, l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata, il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e l'incremento delle produzioni orticole pregiate. Resta invariato l'importo complessivo dei premi dei quali il suddetto concorso è dotato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1936 - ***Anno XIV***
Atti del Governo, registro 374, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 aprile 1936-XIV, n. 983.

Pianta organica della Regia scuola artistico-industriale « Adolfo Apolloni » di Fano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Veduto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Veduto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926-IV, n. 217;
Veduta la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047;
Veduto il decreto Ministeriale 28 settembre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1931-IX, reg. 16, fog. 47, con il quale fu approvata la pianta organica della Regia scuola artistico industriale « Adolfo Apolloni » di Fano;
Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 29 del citato R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La pianta organica della Regia scuola artistico-industriale « Adolfo Apolloni » di Fano è, con effetto dalla data del presente decreto, sostituita dalla seguente:

1) direttore titolare con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale (gruppo *A*, grado VII);
2) insegnante titolare di disegno geometrico, architettonico, topografico e costruzioni (gruppo *A*, gradi X, IX, VIII);
3) insegnante titolare di decorazione pittorica e disegno dal vero (gruppo *A*, gradi X, IX, VIII);
4) insegnante titolare di modellazione (gruppo *A*, gradi X, IX, VIII);
5) insegnante titolare di cultura (italiano, storia e geografia, cultura fascista e storia dell'arte) (gruppo *A*, gradi X, IX, VIII);

6) insegnante incaricato di aritmetica e geometria, scienze, elementi di costruzione, legislazione edile, contabilità lavori (ore settimanali di lezione n. 13);

7) capofficina titolare per le arti del legno (gruppo *B*, gradi XI e X);

8) capofficina titolare per l'arte dei metalli (gruppo *B*, gradi XI e X);

9) capofficina incaricato per le forme e il cemento (ore settimanali di servizio n. 35);

10) maestra di laboratorio incaricata per il ricamo e l'abbigliamento (ore settiminali di servizio n. 48);

11) segretario economo titolare (gruppo *B*, grado XI);

12 e 13) n. 2 custodi titolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 374, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 aprile 1936-XIV, n. 984.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa rettoriale di S. Leonardo, in Ignago di Isola Vicentina (Vicenza).

N. 984. R. decreto 10 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa rettoriale di S. Leonardo, in Ignago di Isola Vicentina (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 14 aprile 1936-XIV, n. 985.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Venerabile Congregazione di S. Pancrazio », in Polizzi Generosa (Palermo).

N. 985. R. decreto 14 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Venerabile Congregazione di San Pancrazio », con sede in Polizzi Generosa (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 986.
Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 986. R. decreto 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:
1. Confraternita del Beato Amato Ronconi;
2. Confraternita della SS.ma Annunziata e S. Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 16 aprile 1936-XIV, n. 987.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita denominata « Compagnia di San Carlo, nella Chiesa di San Vito », in Monreale (Palermo).

N. 987. R. decreto 16 aprile 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita denominata « Compagnia di San Carlo nella Chiesa di San Vito », con sede in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1936-XIV.
Approvazione del regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Bari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse di commercio e sull'esercizio della mediazione, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduta la deliberazione del Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Bari in data 29 dicembre 1934-XIII, con la quale è stato proposto per l'approvazione il Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci presso il Consiglio stesso;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento, composto di 23 articoli, per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'economia corporativa di Bari.

L'anno millenovecentotrentaquattro (XIII) il giorno di sabato, 29 dicembre, alle ore 10, si è riunito il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bari, in seguito ad invito raccomandato del giorno 24 stesso mese, n. 26592 di prot., con l'intervento dei signori:

1. S. E. gr. uff. dott. Riccardo Motta, Prefetto-presidente;
2. Gr. uff. Gaetano Ferorelli, vice-presidente.
3. On. prof. Vincenzo Ricchioni, presidente Sezione agricola.
4. On. gr. uff. Franco Borrelli, presidente Sezione industriale.
5. Cav. Paolo Diana, presidente Sezione commerciale.
6. Contramm. Stefano De Dato, presidente Sezione marittima.
7. Comm. Francesco Gattagrisi, vice-presidente Sezione industriale.
8. Sig. Giovanni Pagliarulo, vice-presidente Sezione commerciale.
9. Sig. Domenico Morisco, vice-presidente Sezione marittima.

Assume la presidenza S. E. il Prefetto-presidente gr. uff. dottor Riccardo Motta, con l'assistenza del direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa dott. Umberto Rinonapoli e del vice-direttore rag. Tommaso D'Ambrosio.

In base alla legge 18 aprile 1926, n. 731 e ai Regi decreti-legge 16 giugno e 22 dicembre 1927, nn. 1071 e 2578, nonchè al R. decreto 26 maggio 1926, n. 1004, ed alla legge 18 giugno 1931, n. 875, sono state prese le seguenti deliberazioni:

(*Omissis*).

OGGETTO: n. 280. *Regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci.*

Il vice-presidente presenta lo schema di regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci.

Richiama l'attenzione sul fatto che la Sezione ha creduto di elevare il limite del deposito cauzionale di L. 1000, proposto dall'apposita Commissione, a L. 5000.

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bari;

Nell'adunanza del 29 dicembre 1934-XIII;

Esaminata la deliberazione n. 30 del 18 dicembre 1934-XIII, della Sezione commerciale del Consiglio;

Convenendo nei motivi che la determinarono;

Riconoscendo però sufficiente elevare la cauzione dei mediatori da L. 1000 a L. 2000;

Approva il seguente regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci:

Art. 1. — In base all'art. 32, comma 3, del decreto 20 settembre 1934, n. 2011, il Consiglio provinciale dell'economia corporativa compila e conserva negli atti ufficiali il ruolo dei pubblici mediatori in merci.

Art. 2. — Per la iscrizione nel ruolo, gli aspiranti dovranno presentare al presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda in carta bollata da L. 4 corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita da cui risulti che il richiedente abbia raggiunto l'età maggiore;

b) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

c) certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificato di notoria moralità e correttezza commerciale da rilasciarsi da un'accreditata Casa di commercio regolarmente inscritta all'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, ed all'Unione provinciale fascista commercianti o all'Unione provinciale fascista degli industriali;

e) licenza di una Scuola secondaria di avviamento professionale oppure certificato di ammissione alla 4ª ginnasiale o al Liceo scientifico o all'Istituto tecnico superiore o all'Istituto magistrale;

g) certificato di iscrizione nel registro della popolazione stabile in uno dei Comuni della Provincia;

h) tutti quegli atti e documenti che l'aspirante ritenga opportuno di produrre per provare la sua idoneità all'ufficio di pubblico mediatore;

i) indicazione precisa della categoria di merci che si intenderà trattare;

l) quietanza di versamento di L. 40, quale tassa di iscrizione.

Art. 3. — Gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame pratico, secondo le norme indicate nell'art. 4.

Art. 4. — L'esame scritto e orale verterà sulle seguenti materie: componimento di lingua italiana, sistema metrico decimale e monetario del Regno, Codice di commercio, leggi e regolamenti sui mediatori.

I mediatori dovranno dare anche prova di conoscere il valore delle merci, dei prodotti agricoli e industriali intorno cui intenderanno esercitare la mediazione.

Art. 5. — Saranno esclusi dall'iscrizione nel ruolo:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti ancorchè riabilitati;

c) coloro che abbiano riportato condanne penali per delitto, quando anche l'esecuzione della pena o la condanna siano state condonate o estinte per indulto, grazia od amnistia, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 385 e 400 del Codice penale;

d) coloro che risulteranno inscritti nel ruolo dei pubblici mediatori formato da altro Consiglio provinciale dell'economia e non siano dimessi;

e) coloro che risulteranno esclusi da qualsiasi Borsa del Regno o cancellati dal ruolo di altro Consiglio dell'economia.

Art. 6. — Il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa provvederà d'ufficio alla esclusione delle domande presentate in ritardo o mancanti di uno o più dei certificati di cui alle lettere *a*) e *g*) dell'art. 4. Della esclusione verrà data dal presidente notizia, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad ogni singolo interessato comunicandone i motivi.

Art. 7. — Entro il mese di febbraio, il presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa convoca la Commissione consultiva per l'esame delle domande e per la fissazione dei giorni per gli esami.

I candidati saranno avvertiti almeno 5 giorni prima a mezzo lettera raccomandata.

Art. 8. — La Commissione consultiva sarà nominata dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e si comporrà del presidente della Sezione commerciale, che la presiederà, di tre membri scelti fra i consiglieri delle diverse Sezioni e di altri tre membri su designazione: uno della Unione fascista dei commercianti, uno della Unione fascista degli agricoltori, uno dell'Unione fascista degli industriali.

Art. 9. — L'esame orale sarà pubblico.

I candidati saranno esaminati dai membri della Commissione consultiva, presenti almeno tre membri di essi oltre il presidente.

La votazione sull'esito dell'esame si farà a scrutinio segreto.

Ciascun commissario disporrà di dieci punti e per conseguire l'approvazione occorrerà che il candidato riporti, nel complesso, almeno sei decimi dei punti: non riportandoli potrà domandare di sostenere l'esame nell'anno successivo.

Art. 10. — Al termine dell'esame verrà compilato un verbale firmato dai membri presenti della Commissione e dall'estensore, che sarà un funzionario della Segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 11. — Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, in seguito al risultato degli esami, delibererà la iscrizione o meno degli aventi diritto.

Art. 12. — Gli ammessi all'iscrizione, nel termine di un mese, provvederanno a versare un deposito cauzionale di lire duemila, in titoli dello Stato, nonchè ad esibire la quietanza del ricevitore dell'Ufficio bollo e demanio per l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 13. — Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa provvederà a compilare il ruolo dei pubblici mediatori, secondo le modalità stabilite dall'art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 14. — Saranno cancellati dal ruolo gli inscritti:

a) quando vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 5;

b) quando nell'esercizio delle funzioni di mediatore avranno compromesso la propria reputazione per fatti gravi.

Art. 15. — La professione di mediatore è libera, ma solo ai mediatori inscritti nel ruolo compilato dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sarà riservato l'adempimento dei seguenti uffici pubblici:

a) la vendita all'incanto delle merci;

b) ogni incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da leggi speciali, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

Agli inscritti nel ruolo sarà vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professato.

Art. 16. — La cauzione prestata dai pubblici mediatori è vincolata per privilegio nell'ordine seguente:

a) delle indennità dovute dal pubblico mediatore per cause dipendenti dal suo ufficio, ivi comprese quelle derivanti dalla responsabilità da esso assunta in forza dell'art. 31 del Codice di commercio;

b) delle tasse e delle pene pecuniarie inflittegli.

Il vincolo della cauzione non potrà essere tolto, finchè il mediatore rimanga inscritto nel ruolo e non saranno depositati i suoi libri alla Segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 17. — La liberazione della cauzione dovrà essere chiesta al Consiglio provinciale dell'economia corporativa. La domanda sarà pubblicata in copia nelle sale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, della Borsa e del Tribunale ed, a spese dell'interessato, inserita nel Giornale degli annunzi legali, nel Bollettino del Consiglio dell'economia corporativa ed in un giornale quotidiano.

Le opposizioni dovranno essere presentate entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione alla Segreteria del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 18. — L'opposizione sospenderà la liberazione della cauzione sino a quando l'opposizione stessa non sarà stata ritirata, anche con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Art. 19. — Quando la cauzione verrà a mancare o sarà diminuita per alcuna delle cause indicate all'art. 16, il mediatore sarà tenuto a reintegrarla entro il termine di un mese. Fino a che la cauzione non sarà reintegrata sarà proibito al mediatore l'esercizio degli uffici indicati nell'art. 15.

Art. 20. — Gli inscritti nel ruolo, in caso di cambiamento di residenza, legalmente provato, potranno ottenere il trasferimento nel ruolo di altro Consiglio, presentando domanda al Consiglio dell'economia corporativa interessato ed integrando, se occorra, la cauzione prescritta.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 21. — Nel primo ruolo, e senza ulteriori formalità, saranno compresi gli attuali pubblici mediatori in merci già inscritti con precedenti deliberazioni della cessata Camera di commercio e industria e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 22. — Per la formazione del primo ruolo, non si farà luogo alla osservanza dei termini di cui ai precedenti articoli 2 e 7.

Art. 23. — Il presente regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il segretario generale: RINONAPOLI. — *Il Prefetto-presidente:* MOTTA.

Visto, si approva il presente regolamento composto di 23 articoli.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1936-XIV.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti l'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1932-XI, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », nonchè l'art. 3 del relativo statuto, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934-XII;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1934-XIII, col quale venne nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » l'on. Emanuele Trigona dei Marchesi di Canicarao;

Considerato che l'on. Trigona ha rassegnato le dimissioni dal predetto ufficio e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dell'on. Emanuele Trigona dei Marchesi di Canicarao è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del-

l'Ente autonomo « Tirrenia » S. E. l'on. cav. di gr. cr. dott. Roberto De Vito, senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il prefetto di Pisa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1936 - Anno XIV

(1424) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1936-XIV.

Applicazione del contributo a favore della Cassa sovvenzioni per i rischi di prevenzione ed estinzione incendio sui contratti di assicurazione comprendenti più rischi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative, integrative e regolamentari, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 2 del R. decreto 19 marzo 1936, n. 520, concernente la corresponsione del contributo del 2 %, di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulle polizze di assicurazione cumulativa contro più rischi;

Decreta:

La parte del premio riferentesi al rischio incendio nelle polizze di assicurazione cumulativa contro più rischi, sulla quale dovrà essere computato il contributo del 2 % a favore della Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione ed estinzione incendio, di cui al R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, è stabilita, per le polizze presentemente in uso, nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1936 - Anno XIV

(1431) p. *Il Ministro*: LANTINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 3 giugno 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 912, riguardante provvedimenti per le ferrovie di Reggio Emilia esercitate dall'industria privata.

(1439)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Donna » in provincia di Bergamo.

Con decreto Ministeriale n. 2879 del 28 maggio 1936 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Donna » con sede in Calcio, provincia di Bergamo, deliberato dal commissario straordinario dell'ente il 5 dicembre 1935.

(1425)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare a cura dello Stato per l'esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del Fiume Fiora (in provincia di Grosseto).

Con decreto Ministeriale 23 maggio 1936-XIV, n. 1502, è stato approvato l'elenco in data 15 febbraio 1935 e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del fiume Fiora, in territorio del comune di S. Fiora (Grosseto) in base al progetto del 28 giugno 1932 compilato dal Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Grosseto.

(1426)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 14 maggio 1936, registrato il 26 maggio stesso alla Corte dei conti, il notaio sig. Aureggi Francesco Emanuele, residente nel comune di Menaggio, distretto notarile di Como, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 18 giugno 1936 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

(1441) p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 125.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Piacenza — Intestazione: Guglielmetti-Oliva Giovanna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 buono del tesoro — Capitale L. 1000 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 Mod. 168-T — Data omessa — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Tempini dott. Luigi fu Egidio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 3,50 % — Capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 2 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Parlato Francesco per conto di Giordano Antonino — Titoli del Debito pubblico: debito comuni di Sicilia 2 — Rendita L. 92,48, 3,50 % con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 9 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Poggiani Scipione di Virgilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: consolidato 5 % — Capitale L. 100 con decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 maggio 1936 - Anno XIV

(1213) p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 22 aprile 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Norbello, provincia di Cagliari.

(1427)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sei posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo A, grado XI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, nonchè l'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189, che approva l'organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 39; 13 dicembre 1933, numero 1706; 5 luglio 1934, n. 1176; 28 settembre 1934, n. 1587; 25 febbraio 1935, n. 116 e n. 163, e 2 dicembre 1935, n. 2111;

Vista l'autorizzazione concessa in via straordinaria dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con foglio n. 4858.2.8/1.3.1, in data 3 aprile 1936;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a sei posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado XI).

Art. 2. — Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università « Bocconi » di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio Istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche o politiche e sociali o quella in scienze politiche e amministrative o quella in scienze politiche, sociali e sindacali conseguita presso le Università di Perugia o di Ferrara, i quali — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, quelli divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ed i decorati al valor militare ad anni 39.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretrio della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1922, n. 1312.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al P.N.F., ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia inscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al penultimo capoverso dell'art. 2 del presente decreto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei vice segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P.N.F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità municipale (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

7) certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

8) estratto matricolare del servizio militare (certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare).

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o di quelli per la difesa delle Colonie dell'A.O., gli invalidi per la causa nazionale e quelli per la difesa delle Colonie dell'A.O., i figli degli invalidi di guerra, quelli degli invalidi per la causa nazionale e quelli degli invalidi A.O., devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

9) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

10) fotografia di data recente con firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il cadidato non sia provvisto di libretto ferroviario. Questo dovrà peraltro essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

Art. 5. — I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 4, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3 4, 7 e 10; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Gli aspiranti residenti nelle colonie possono presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti, non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6. — Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7. — La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, designato dalla rispettiva presidenza, membro;

un consigliere della Corte dei conti, designato dalla relativa presidenza, membro;

un direttore generale o capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 8. — La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 1511.

Art. 9. — Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado XI del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 800 (ridotto a L. 704 per il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, ed a L. 661,76 in forza del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1).
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1).
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiana in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1405)

REGIA PREFETTURA DI PERUGIA

Proroga del concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il bando di concorso in data 15 marzo 1936 a otto posti di medico-chirurgo condotto, e tre posti di veterinario condotto e a cinque posti di levatrice condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1935-XIV;

Vista la circolare n. 67 del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica, in data 19 maggio scorso;

Rende noto che il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi suddetti è protratto al 31 luglio 1936-XIV.

Perugia, addì 27 maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CHIAROMONTE.

(1419)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Como al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Zappa Palmina: titoli 10, esami 45 = 55/100;
2. Toson Agostina: titoli 8,375, esami 42 = 50,375/100;
3. Cattaneo Maria: titoli 3,375, esami 45 = 48,375/100;
4. Ticozzelli Maria: titoli 6, esami 42 = 48/100;
5. Botta Lina: titoli 7,875, esami 40 = 47,875/100;
6. Ferrari Maria: titoli 9,125, esami 38 = 47,125/100;
7. Girardi Maria: titoli 6,125, esami 40 = 46.125/100;
8. Riella Maddalena: titoli 8,125, esami 37 = 45.125/100;
9. Corbella Giuseppina: titoli 4,875, esami 40 = 44,875/100;
10. Perego Angela: titoli 6,5, esami 38 = 44,5/100;
11. Sabbadini Vittoria: titoli 4, esami 40 = 44/100;
12. Croppi Teresina: titoli 3,750, esami 40 = 43,750/100;
13. Tocchetti Giuseppina: titoli 3,5, esami 40 = 43,5/100;
14. Cipollini Silvia: titoli 3, esami 40 = 43/100;
15. Restelli Maria: titoli 2,375, esami 40 = 42,375/100;
16. Dieci Ada: titoli 2,25, esami 40 = 42,25/100;
17. Tonghini Anna: titoli 1,75, esami 40 = 41,75/100;
18. Campi Augusta: titoli 6,625, esami 35 = 41,625/100;
19. Gazzo Rosa: titoli 0,25, esami 40 = 40,25/100;
20. De Agostini Maria: titoli 0, esami 40 = 40/100;
21. Invernizzi Angela: titoli 1,875, esami 38 = 39,875/100;
22. Malugani Paola: titoli 3,25, esami 35 = 38,25/100;
23. Bonardi Ada: titoli 1,875, esami 35 = 36,875/100;
24. Gianisco Clelia: titoli 1,5, esami 35 = 36,5/100.

Dichiara infine non idonea per avere conseguito agli esami punti 30/50 la concorrente Butti Pierina fu Paolo.

Si dispone che la soprascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Como, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DUCCESCHI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il precedente decreto prefettizio pari data e numero del presente, con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Como al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Como al 31 maggio 1935, sono dichiarate vincitrici per i posti segnati a fianco di ciascuna di esse:

1. Zappa Palmina - Valmadrera;
2. Toson Agostina - Lomazzo;

3. Cattaneo Maria - Lierna;
4. Ticozzelli Maria - Casatenovo;
5. Girardi Angela - Consorzio Asso-Lasnigo;
6. Riella Maddalena - Valbrona;
7. Perego Angela - Lomagna;
8. Sabbadini Vittoria - Consorzio Brivio-Airuno-Valgreghentino;
9. Croppi Teresina - Consorzio Blessagno-Pigra;
10. Tocchetti Giuseppina - Eupilio;
11. Cipollini Silvia - Consorzio Ello-Villa Vergano;
12. Dieci Ada - Consorzio Castiglione Intelvi-Cerano-Casasco-Dizzasco (Biazzeno);
13. Gazzo Rosa - Consorzio Sueglio-Introzzo-Vestreno-Tremenico.

Le concorrenti Botta Lina, Ferrari Maria, Corbella Giuseppina, Restelli Maria, Tonghini Anna, Campi Augusta, non sono dichiarate vincitrici perchè le sedi richieste erano state già assegnate.

Como, addì 1° maggio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DUCCESCHI.

(1433)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria del concorso a 28 posti di medico condotto in provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(*Omissis*)

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formulata:

	Nome	Punti
1°	Ravaccia dott. Ezio	punti 20,79/50
2°	Stassano dott. Giulio	» 20,67/50
3°	Sireci dott. Carmelo	» 18,31/50
4°	Garibaldi dott. Manlio	» 17,92/50
5°	Frazzetto dott. Ettore	» 16,50/50
6°	Giani dott. Gustavo	» 16,00/50
7°	Pinolini dott. Pietro	» 15,83/50
8°	Massa dott. Edoardo	» 15,67/50
9°	Cardinali dott. Giuseppe	» 15,00/50
10°	Mignone dott. Armando	» 14,90/50
11°	Mantegna dott. Vittorio	» 14,58/50
12°	Battagliotti dott. Aldo	» 14,39/50
13°	Gatti dott. Luigi	» 14,00/50
14°	Cassulo dott. Andrea	» 13,33/50
15°	Rivabella dott. Italo	» 13,17/50
16°	Maino dott. Mario	» 13,08/50
17°	Ala dott. Giuseppe	» 12,93/50
18°	Piana dott. Pietro	» 12,50/50
19°	Balbis dott. Nicola	» 12,33/50
20°	Cottone dott. Elio	» 12,29/50
21°	Biancotti dott. Mario	» 12,25/50
22°	Menichini dott. Gennaro	» 12,08/50
23°	Brunero dott. Anselmo	» 12,00/50
24°	Debenedetti dott. Vittorio	» 11,92/50
25°	Grillo dott. Giuseppe	» 11,83,50
26°	Paravidino dott. Michele	» 11,67/50
27°	Micheletti dott. Antonio	» 11,50/50
28°	Distefano dott. Salvatore	» 11,42/50
29°	Robba dott. Alessandro	» 11,33/50
30°	Trentacapilli dott. Carlo	» 11,25/50
31°	Ge dott. Dante	» 11,04/50
32°	Solerio dott. Giovanni	» 10,92/50
33°	Calcaprina dott. Livio	» 10,83/50
34°	Bocca dott. Pietro	» 10,67/50
35°	Sanviti dott. Tommaso	» 10,42/50
36°	Scuti dott. Riccardo	» 10,25/50
37°	Pene dott. Pompeo	» 10,17/50
38°	Novelli dott. Giovanni	» 10,04/50
39°	Canessa dott. Giulio	» 10,00/50
40°	Distasio dott. Antonio	» 9,83/50
41°	Rolandi dott. Giuseppe	» 9,67/50
42°	Buzio dott. Angelo	» 9,58/50
43°	Musso dott. Achille	» 9,50/50
44°	Mignone dott. Emanuele	» 9,33/50
45°	Poggi dott. Giuseppe	9,25/50
46°	Occhino dott. Giovanni	» 9,17/50
47°	Magrassi dott. Carlo	» 9,08/50
48°	Gaudio dott. Cesare	punti 8,75/50
49°	Penna dott. Maurizio	» 8,58/50
50°	Toscano dott. Michelangelo	» 8,50/50
51°	Bodrati dott. G Battista	» 8,42/50
52°	Peccorini dott. Angiolo	» 8,33/50
53°	Rettanni dott. Antonio	» 8,25/50
54°	Pavese dott. Pietro	» 8,23/50
55°	Bonadè dott. Nicola	» 8,08/50
56°	Girardi dott. Pietro	» 7,92/50
57°	Sidoli dott. Emilio	» 7,75/50
58°	Mainetti dott. Silvio	» 7,67/50
59°	Ricciulli dott. Armando	» 7,50/50
60°	Mighetti dott. Silvio	» 7,33/50
61°	Faranda dott. Giuseppe	» 7,17/50
62°	Amoni dott. Epifanio	» 7,08/50
63°	Fiori dott. Diomede	» 6,94/50
64°	Romano dott. Ugo	» 6,33/50
65°	Setti dott. Alberto	» 6,25/50
66°	Porcaro dott. Carmine	» 5,42/50
67°	Vistarini dott. Pier Luigi	» 4,79/50
68°	Porrati dott. Rinaldo	» 4,58/50
69°	Stipo dott. Guglielmo	» 4,50/50
70°	Gandini dott. Ubaldo	» 4,42/50
71°	Fracassi dott. Renato	» 4,33/50
72°	Pedicini dott. Pietro	» 4,17/50
73°	Agrippino de Fina dott. Pietro	» 3,96/50
74°	Fossati dott. Bruno	» 3,33/50

Alessandria, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(*Omissis*).

Decreta:

Sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno indicata i seguenti candidati partecipanti al concorso di cui sopra:

Ravaccia dott. Ezio per la condotta Alessandria-S. Giuliano.
Stassano dott. Giulio per la condotta Sale.
Sireci dott. Carmelo per la condotta Alessandria-Rovereto.
Garibaldi dott. Manlio per la condotta Cabella Ligure.
Frazzetto dott. Ettore per la condotta Ovada 1ª.
Giani dott. Gustavo per la condotta Ovada 2ª.
Pinolini dott. Pietro per la condotta Casale M. S. Maria del Tempio.
Massa dott. Edoardo per la condotta Alessandria Orti.
Cardinali dott. Giuseppe per la condotta Acqui Visone.
Mignone dott. Armando per la condotta Silvano d'Orba.
Mantegna dott. Vittorio per la condotta Alessandria S. Bartolomeo.
Battagliotti dott. Aldo per la condotta Casale M. S. Germano.
Cassulo dott. Andrea per la condotta Castelletto d'Orba.
Rivabella dott. Italo per la condotta Villalvernia.
Ala dott. Giuseppe per la condotta Borgo S. Martino.
Piana dott. Pietro per la condotta Carezzano-Costa Vescovato.
Balbis dott. Nicola per la condotta Tagliolo Belforte.
Cottone dott. Elio per la condotta Casalcermelli.
Menichini dott. Gennaro per la condotta Mombello 1°.
Brunero dott. Anselmo per la condotta Mombello 2°.
Paravidino dott. Michele per la condotta Predosa.
Distefano dott. Salvatore per la condotta Trisobbio.
Calcaprina dott. Livio per la condotta Giarole.
Sanviti dott. Tomaso per la condotta Frassinello Olivola.
Scuti dott. Riccardo per la condotta Parodi Ligure-Capanne.
Pene dott. Pompeo per la condotta Pareto-Mioglia.
Novelli dott. Giovanni per la condotta Lerma-Casaleggio Boiro.
Canessa dott. Giulio per la condotta Brignano Frascata.

I concorrenti: Gatti dott. Luigi, Maino dott. Mario, Biancotti dott. Mario, Debenedetti dott. Vittorio, Grillo dott. Giuseppe, Micheletti dott. Antonio, Robba dott. Alessandro, Trentacapilli dott. Carlo, Ge dott. Dante, Solerio dott. Giovanni e Bocca dott. Pietro, graduati rispettivamente 13°, 16°, 21°, 24°, 25°, 26°, 29°, 30°, 31°, 32° e 34° non sono dichiarati vincitori per le sedi da ciascuno di essi designate, essendo le stesse già assegnate ad altri candidati che li precedono in graduatoria.

Alessandria, addì 26 maggio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(1417)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.